



## SETTORE 7 - PLUS

### SISTEMA DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALE A CARATTERE DOMICILIARE

## PATTO DI ACCREDITAMENTO

**Vista** la deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Conferenza dei Servizi ha approvato il documento di programmazione \_\_\_\_\_;

Vista la determinazione del Responsabile del PLUS n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, di indizione della procedura aperta per l'istituzione dell'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare e pasti a domicilio, da realizzare nei comuni del distretto socio sanitario di Ghilarza Bosa- sub ambito 1, con la quale è stato approvato l'avviso, le specifiche tecniche, lo schema del patto di accreditamento e la relativa modulistica;

Vista la determinazione del Responsabile del PLUS n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato istituito e approvato l'Albo dei soggetti accreditati.

TUTTO CIO PREMESSO

**tra**

l'Unione dei Comuni del Guilcier – Ente Capofila del PLUS Ghilarza-Bosa, rappresentato dalla dott.ssa Maria Caterina Pes, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio di PLUS, C.F. n. 90038340957,

**e**

\_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di rappresentante legale della ditta, con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ Codice Fiscale/Partita IVA

**si conviene e stipula quanto segue**

Art.1 Oggetto.

Il presente Patto di accreditamento è sottoscritto tra le Parti interessate al fine di procedere all'erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare e Pasti a domicilio da realizzarsi nei comuni dell'Ambito territoriale di Ghilarza- Bosa, Sub Ambito 1.

## Art. 2- Obblighi reciproci

L'Unione dei Comuni, come sopra rappresentato, in qualità di Ente gestore del Piano Locale Unitario dei Servizi PLUS del Distretto sociosanitario di Ghilarza Bosa, in virtù degli atti sopra indicati, preso atto delle risultanze istruttorie, iscrive il fornitore “ \_\_\_\_\_ ” in quanto in possesso dei requisiti richiesti, nell'Albo dei soggetti accreditati per l'esecuzione dei seguenti servizi:

- Servizi di Assistenza Domiciliare
- Servizio pasti caldi a domicilio

Il servizio/i prescelti saranno erogati nei seguenti Comuni:

- |                                       |  |                                     |
|---------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ABBASANTA    | <input type="checkbox"/> FORDONGIANUS        | <input type="checkbox"/> SEDILO     |
| <input type="checkbox"/> AIDOMAGGIORE | <input type="checkbox"/> GHILARZA            | <input type="checkbox"/> SENEGHE    |
| <input type="checkbox"/> ARDAULI      | <input type="checkbox"/> NEONELI             | <input type="checkbox"/> SENNARIOLO |
| <input type="checkbox"/> BIDONI       | <input type="checkbox"/> NORBELLO            | <input type="checkbox"/> SODDI      |
| <input type="checkbox"/> BONARCADO    | <input type="checkbox"/> NUGHEDU S. VITTORIA | <input type="checkbox"/> SORRADILE  |
| <input type="checkbox"/> BORONEDDU    | <input type="checkbox"/> PAULILATINO         | <input type="checkbox"/> TADASUNI   |
| <input type="checkbox"/> BUSACHI      | <input type="checkbox"/> SANTU LUSSURGIU     | <input type="checkbox"/> ULA TIRSO. |
| <input type="checkbox"/> CUGLIERI     | <input type="checkbox"/> SCANO DI MONTIFERRO |                                     |

Il fornitore accreditato si impegna a vigilare sugli interventi e i servizi resi dal proprio personale, a garantire per tutto il tempo di vigenza dell'Albo il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo e a dare compiuta attuazione agli impegni dichiarati in tale sede.

Inoltre, nella gestione dei rapporti con gli utenti e con i comuni, il fornitore accreditato si impegna a:

- rispettare il diritto di scelta esercitato dal cittadino utente, accettando ed eseguendo ogni piano assistenziale individualizzato (P.A.I.);
- erogare il servizio nel rispetto del piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) e secondo le prestazioni, i tempi, le modalità e i costi previsti nel Buono servizio;
- comunicare tempestivamente al cittadino utente e/o al suo familiare di riferimento e al servizio sociale del Comune interessato, l'eventuale scostamento (anticipazione o ritardo) rispetto alle fasce orarie di erogazione dell'intervento concordato;
- in caso di proclamazione di sciopero del personale, a garantire il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, ai sensi della L. 146/1990 così come modificata dalla L. 83/2000 e ssmii e degli accordi sindacali in vigore. Inoltre si impegna a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi. Analogamente tale comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata ai Comuni interessati; in quest'ultimo caso la comunicazione dovrà essere corredata dall'elenco nominativo degli utenti a cui comunque vengono garantiti i servizi minimi essenziali. Per gli interventi non resi a causa dello sciopero nulla è riconosciuto al fornitore;

- comunicare la propria eventuale cancellazione dall'Albo agli utenti che ha in carico, garantendo comunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di almeno 30 giorni, al fine di permettere al cittadino la scelta di un altro fornitore;

- garantire l'attivazione delle procedure di primo soccorso in caso di necessità.

Nella gestione del personale, il soggetto accreditato inoltre deve:

⇒ garantire la figura di un referente operativo deputato a svolgere le seguenti funzioni:

- cura il coordinamento degli operatori impegnati nel servizio;

- è referente per conto del soggetto accreditato nei confronti degli operatori dei Servizi Sociali dei Comuni;

- aggiorna i servizi sociali dei Comuni in merito all'attivazione e alle eventuali criticità nella gestione dei PAI;

- partecipa agli incontri organizzati dai Comuni per la verifica sull'andamento degli interventi autorizzati;

⇒ garantire la continuità assistenziale degli operatori impiegati nei diversi interventi, al fine di favorire quel rapporto relazionale con l'utente che è fattore determinante della qualità;

⇒ garantire l'osservanza delle norme vigenti relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, dal D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191, e dal D.Lgs. 24 novembre 2023, n. 192), all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire successivamente per la tutela materiale dei lavoratori.

⇒ applicare per l'intera durata dell'iscrizione all'Albo dei soggetti accreditati, nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, i regolamenti e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi. In particolare si impegna al rispetto dei salari minimi contrattuali, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla previsione di idonee coperture assicurative, assumendone a proprio carico gli oneri relativi.

⇒ Garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori impegnati prevedendo un minimo di 10 ore annue, presentando il Piano di formazione per il primo biennio in sede di accreditamento e il report a completamento dell'attività.

Nella gestione delle azioni di Promozione e monitoraggio:

⇒ Mettere a disposizione oltre alla scheda di presentazione dei servizi, eventuali altri documenti (es. carta del servizio o pieghevoli informativi), anche solo per la visione, presso ciascuna sede del Servizio Sociale, con la finalità di facilitare l'utente nella scelta consapevole del proprio fornitore;

- ⇒ Adottare e divulgare una procedura e gli strumenti per la gestione dei reclami e/o disservizi; impegnandosi a dare risposta al reclamo entro 30 giorni e a comunicare immediatamente all'Amministrazione competente le segnalazioni pervenute;
- ⇒ Adottare e divulgare una procedura e gli strumenti per misurare il grado di soddisfazione dei cittadini, evidenziando i criteri di valutazione, modalità e standard di riferimento; si impegna inoltre a effettuare, a cadenza annuale, una rilevazione del gradimento dei servizi offerti presso l'utenza servita attraverso la somministrazione di questionari. I risultati di tali rilevazioni dovranno essere trasmessi ogni anno ai Servizi Sociali dei Comuni interessati e al Plus.

#### Art. 3 - Validità

La validità del presente Patto è strettamente connessa alla vigenza dell'Albo dei soggetti accreditati. Pertanto avrà validità quinquennale per i soggetti accreditati il primo anno, e inferiore (in base all'annualità di accreditamento) per i soggetti accreditati nelle annualità successive.

Tutti i soggetti, compresi coloro che saranno accreditati nel corso del quinquennio, decadranno allo scadere dell'Albo.

All'operatore già accreditato, per poter mantenere l'iscrizione, verrà richiesta annualmente, la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti richiesti. L'assenza di risposta comporta la cancellazione della ditta accreditata.

#### Art. 4 – Proroga

È fatta salva la possibilità di prorogare la vigenza dell'Albo sino all'espletamento della nuova procedura di accreditamento. La proroga verrà disposta sulla base di un provvedimento espresso dal Responsabile del PLUS.

La proroga costituisce estensione temporale limitata e con essa non potranno essere introdotte nuove condizioni.

#### Art. 5 - Prezzo

Le tariffe per l'erogazione dei servizi sono quelle contenute nell'Avviso per lo svolgimento dei servizi e nel documento Specifiche Tecniche.

Le prestazioni migliorative sono erogate a richiesta dell'utente, e nei limiti della proposta progettuale offerta, a titolo gratuito.

Le prestazioni accessorie sono erogate a richiesta dell'utente, al prezzo offerto nella proposta progettuale, e non rientrano nel computo del Buono Servizio, in quanto a totale carico dell'utente.

#### Art. 6 Polizze Assicurative

Il fornitore ha stipulato in data \_\_\_\_\_ la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_ con la Compagnia \_\_\_\_\_ regolarmente iscritta all'Albo delle imprese \_\_\_\_\_ ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l'impresa stessa possa arrecare all'utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni

domiciliari, il cui massimale non è inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose.

La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:

responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio.

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 7- Modalità di esecuzione.

Il servizio dovrà essere svolto dall'operatore accreditato nei modi previsti dall'Avviso di accreditamento e dalle Specifiche tecniche.

Art. 8 \_ Verifica dell'attività contributiva

Prima della sottoscrizione del Patto, L'Unione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'operatore accreditato, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 9 – Pagamenti

L'indicazione del prezzo nel contratto con l'utente s'intende comprensivo di tutta la struttura dei costi quali, ad esempio, l'incidenza dei trasporti, delle distanze tra il domicilio dell'utente e la sede operativa, compresi i relativi trasferimenti dell'operatore, dispositivi di protezione individuali ecc.

Per i servizi nei giorni festivi o in orario notturno, è prevista l'applicazione delle maggiorazioni indicate dal relativo CCNL.

I fornitori emettono mensilmente fattura intestata al beneficiario. Alla fattura sarà allegata copia della scheda presenza dell'operatore o del riepilogo pasti consegnati.

L'utente può delegare il soggetto accreditato alla riscossione del Buono fruito.

Art.10- Obblighi dell'operatore accreditato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore accreditato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto servizio in accreditamento, il presente patto di risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 11 – Responsabilità

Il fornitore accreditato assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con la sottoscrizione del presente patto.

L'operatore svolgerà il servizio con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia,

sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo. L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

#### Art. 12 - Cause di sospensione e decadenza dall'Albo

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni o degli impegni previsti dalla presente procedura saranno adottati i seguenti provvedimenti sanzionatori: richiamo, sospensione e revoca.

Sono considerate inadempienze soggette a richiamo:

- ritardo o mancato intervento senza preavviso;
- mancata comunicazione in merito all'interruzione del servizio;
- mancata comunicazione delle modifiche del monte ore del P.A.I. non autorizzate;
- mancato invio della copia del contratto stipulato con l'utente;
- mancata comunicazione annuale dell'elenco del personale operante e delle variazioni intervenute;
- mancata comunicazione annuale, dei percorsi formativi attuati a favore del personale;
- mancata osservanza della tempistica di presentazione di rendicontazioni o documentazione richiesta;
- mancata elaborazione annuale del grado di soddisfazione degli utenti sul servizio erogato, loro trasmissione al PLUS;
- comportamento inadeguato, scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza;
- rifiuto ingiustificato di eseguire il PAI nei Comuni in cui risulta accreditato;
- mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto dal patto di accreditamento;
- mancato rispetto della Privacy dei soggetti assistiti e dei loro familiari;

La ripetizione di 3 richiami nella stessa annualità, in assenza di giustificazioni, comportano la sospensione del soggetto dall'Albo e la comunicazione ai comuni, per un periodo non inferiore a 3 mesi.

Ulteriori richiami successivi alla sospensione, comportano la revoca del soggetto dall'accREDITAMENTO, per tutta la durata residua dell'Albo.

La sospensione e la revoca possono essere disposti, anche in assenza di precedenti richiami, in caso di:

Gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;

Accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;

- Cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- Mancato rispetto del prezzo previsto;
- Gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- Rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ente Gestore PLUS e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo

fornitore;

- Impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- Perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento;

Il richiamo è disposto dall'Ufficio di Piano a seguito di segnalazione scritta del Comune o dell'utente, comunicata via pec all'ente accreditato, il quale ha facoltà di replicare entro 10 giorni dalla data della pec. In assenza di controdeduzioni il richiamo è considerato efficace.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono disposti con atto del Responsabile del plus, nel quale si dà atto delle precedenti sanzioni applicate.

#### Art. 14 - Soluzione delle controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in pendenza del presente Patto è competente il Foro di Oristano.

#### Art. 16- Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.L.gs n. 159/2011, l'operatore accreditato attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto dei cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto.

#### Art. 17- Osservanza delle condizioni di lavoro.

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del patto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di sottoscrizione del patto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

#### Art. 18- Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali soggetti all'ambito applicativo del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "GDPR" o "Regolamento") sono regolati dagli accordi, dalle nomine e dalle specifiche autorizzazioni tra il singolo Comune che prende in carico l'utenza e il soggetto accreditato prescelto dal cittadino.

Le specifiche in merito al trattamento di tali dati rispondono alle disposizioni regolamentari comunali e alle direttive del DPO nominato in ciascun Ente.

#### Art. 19- Patto d'integrità

Le parti si obbligano al rispetto del Patto d'integrità dell'Unione dei Comuni del Guilcier che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente e che, debitamente sottoscritto, viene conservato agli atti del Comune.

Art. 20 - Normativa anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001, l'operatore accreditato-sottoscrivendo il presente patto- attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Unione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Ente nei suoi confronti.

Si obbliga inoltre a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo il DPR 16.04.2013 N. 62 c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ed il Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni, la cui violazione costituisce motivo di risoluzione immediata del presente patto, ai sensi dell'art.2., comma 3 del medesimo DPR 62/2013.

Art. 21 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, nelle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nel Avviso, nel disciplinare e nella proposta progettuale.

Le parti danno atto che tutte le clausole del presente contratto si intendono espressamente approvate con la sottoscrizione finale.

Data e luogo \_

Letto, confermato e sottoscritto

Unione dei Comuni del Guilcier	Il soggetto accreditato
Dott.ssa Maria Caterina Pes	Il rappresentante legale